

Palermo, 27/04/2021
Prot. n. 6178/c

Ai
Sigg. Dipendenti Societari

Istruttori Direttivi
Coordinatori Societari
Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

e p.c. Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia-Cervello"
di Palermo
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone"
di Palermo
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione (ARNAS) Ospedale Civico e Benfratelli, G.
Di Cristina e M. Ascoli di Palermo
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"
di Palermo
Regione Siciliana – Autorità Regionale per l'Innovazione
Tecnologica
Regione Siciliana – Dipartimento delle Finanze e del Credito
Regione Siciliana – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Regione Siciliana – Dipartimento del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo
Regione Siciliana – Autorità di Certificazione dei Programmi
Cofinanziati dalla Commissione Europea
Regione Siciliana – Dipartimento Sviluppo Rurale e
Territoriale
Regione Siciliana- Dipartimento Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico
Regione Siciliana- Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
Regione Siciliana- Assessorato Regionale delle Infrastrutture
e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico
Regione Siciliana – Ufficio Legislativo e Legale
Regione Siciliana – Dipartimento Regionale degli Interventi
per la Pesca
Regione Siciliana – Dipartimento Regionale delle Attività
Produttive

Trasmessa solo a mezzo PEC

**Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività
Formative**

**Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della
Famiglia**

**Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Funzione
Pubblica e Personale**

Regione Siciliana – Fondo Pensioni Sicilia

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Energia

**Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Bilancio
e del Tesoro**

**Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Territorio e
Ambiente**

LORO SEDI

c.a.: Sigg. Dirigenti Generali

c.a.: Sigg. Direttori Generali

c.a.: Sigg. Commissari Straordinari

**Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana**

**Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana**

PALERMO

c.a.: Dirigente Generale

**A tutti i Servizi, Parchi, Poli Museali, Soprintendenze,
Biblioteche e Archivi, Centri Regionali, Aree Archeologiche
Strutture ed Uffici del Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana ove presta attività il
personale societario**

Loro Sedi

c.a.: Sigg. Dirigenti Regionali

IRFIS-FinSicilia S.p.A.

Sede di Palermo

Sede di Catania

**Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione Siciliana**

Palermo

c.a.: Ragioniere Generale

**Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Palermo**

c.a.: Dirigente Generale

Dirigenti Societari

Arch. Mario Messineo

Dott. Vincenzo Cottone

Dott. Giovanni Farina

Dott. Antonio Zagarella

Uffici/Servizi Sede Societaria

Presidente Organismo di Vigilanza
SEDE

Oggetto: ANNULLA E SOSTITUISCE nota Prot. n. 0006117-2021 del 26/04/2021
“Modalità di riammissione in servizio dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”

Alla luce della normativa vigente e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, siglato in data 06.04.2021 dalla Autorità Governative e dalle Parti Sociali, si trasmette, in allegato alla presente, copia del Documento Interno “*Modalità di riammissione in servizio dopo assenza per malattia Covid-19 correlata*”, adottato dalla Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A per tale fattispecie e revisionato alla data odierna in ragione di tali aggiornamenti.

L’Ufficio Servizi Informatici dovrà pubblicare la presente, nell’odierna giornata lavorativa, sul sito internet societario, il tutto con espresso valore di notifica

I Sigg. Istruttori Direttivi, nella qualità di Coordinatori Societari, avranno cura, ciascuno per quanto di competenza, di consegnare la presente al personale societario in indirizzo, dai medesimi coordinati.

Inoltre, al fine di darne ampia e massima diffusione, la presente viene affissa, in data odierna, presso la bacheca aziendale della sede unica della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., sita in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 35, ed altresì pubblicato, sul sito societario.

L’Ufficio paghe e contributi dovrà allegare il documento, in forma cartacea e/o e-mail, alla prima busta paga utile di competenza del personale societario in indirizzo, il tutto con espresso valore di notifica.

L’Istruttore Direttivo
Rosario Tantillo

Delegato di Funzione
D.lgs. 81/08 – art. 16
Roberto Bruno

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.p.A
Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

SA.S.C.S.

SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni	Documento Interno MODALITA' DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 CORRELATA	Rev. 01 del 20.04.2021
---	--	-----------------------------------

La nuova Circolare del Ministero della Salute del 12 Aprile 2021, fornisce nuove indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia da Covid-19 correlata, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico, rispetto alle modalità precedentemente inserite nella circolare ministeriale del 12 ottobre 2020, i cui contenuti rimangono validi per le altre parti.

Stante che

- l'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione;
- la **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

“le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate:

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

*Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.***

B) Lavoratori positivi sintomatici

*I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con*



SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni	Documento Interno MODALITA' DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 CORRELATA	Rev. 01 del 20.04.2021
--	---	---------------------------

riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici

*I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 ma **asintomatici** per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).*

*Pertanto, **il lavoratore di cui alle lettere B) e C)**, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, **la certificazione di avvenuta negativizzazione**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.*

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

4 Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

*Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile**, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.*

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Per la riammissione in



SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni	Documento Interno MODALITA' DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 CORRELATA	Rev. 01 del 20.04.2021
--	--	-----------------------------------

servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato. La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell'evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale".

Il Datore di Lavoro, in accordo con l'RSPP, sentito il parere dei Medici Competenti Societari, ha condiviso le modalità di riammissione in servizio che diventano pertanto parte integrante del presente documento.

Delegato di Funzione
D.Lgs. 81/08 - art. 16
Responsabile S.P.P.
Roberto Bruno

Datore di Lavoro
Avv. Giuseppe Di Stefano